



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

Ordinanza n. 4 del 13/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI PRESSO IL CAPOLUOGO DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO ED INVERNALE A BIBIONE.

IL SINDACO

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visti, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 e la circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno in data 12 marzo 2020 ricognitiva dell’efficacia delle misure disposte con i precedenti decreti;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, stante il clima di preoccupazione ingeneratosi presso la popolazione a causa della diffusione dell'infezione, che la fruizione del mercato da parte degli utenti non possa ragionevolmente svolgersi nel rispetto delle raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante in particolare *“l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori”*;

Tenuto conto che l'approvvigionamento alimentare nel territorio comunale è comunque garantito dall'apertura delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa, specificate nel citato decreto del 11 marzo scorso;

Ritenuto di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

Ritenuto opportuno, nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020 e 11/03/2020, ed allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, adottare un provvedimento di sospensione dei mercati settimanali a San Michele al Tagliamento ed a Bibione, fino a nuove disposizioni, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mercato non svolte;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

la sospensione dei mercati settimanali del Capoluogo di San Michele al Tagliamento e di quello invernale di Bibione fino a nuove disposizioni;

AVVERTE

Che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

- 1) di notificare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione;
- 2) che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:
 - a) Prefettura di Venezia;
 - b) Comando Compagnia Carabinieri di San Michele al Tagliamento e di Bibione;
 - c) Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portogruaro;
 - d) Polizia di Stato - Commissariato di Portogruaro;
 - e) Comando di Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre ogni provvedimento necessario e conseguente.

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio on line e presso le Delegazioni Comunali.

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco

Pasqualino Codognotto

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 13/03/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 13/03/2020 al 28/03/2020.

IL MESSO COMUNALE

Ferron Willy

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Willy Ferron

CODICE FISCALE: TINIT-FRRWLY79A14E473W

DATA FIRMA: 13/03/2020 13:34:52

IMPRONTA: 39353739346239323066383434393830366566373437326336353265333166656164643439366437